



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

4° Settore – Lavori Pubblici ed Infrastrutture

Prot. n. 0023681

Ragusa, 14 SET. 2021

ALLA PREFETTURA DI RAGUSA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Via M. Rapisardi, 124
97100 RAGUSA

ALLA QUESTURA DI RAGUSA
Via Ducezio, 8
97100 RAGUSA

AL COMANDO PROV.LE DI POLIZIA STRADALE DI RAGUSA
Via Ing. Migliorisi, 63
97100 RAGUSA

AL COMANDO PROV.LE CARABINIERI
Piazza Ospedale Civile, 3
97100 RAGUSA

AL COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO
Viale dei Platani, 2
97100 RAGUSA

AL COMUNE DI SCICLI
Via Francesco Mormina Penna, 2
97018 SCICLI (RG)

ALLA POLIZIA PROVINCIALE
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL COMPARTO EST
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL GRUPPO MANUTENZIONE
AL CAPO CANTONIERE DI ZONA
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
LORO SEDE

Oggetto: S.P.122. "Calamarieri – Garrantini – Piani" Istituzione del limite massimo di velocità di 50 Km./h.

Per opportuna conoscenza si trasmette l'ordinanza di disciplina della circolazione stradale n. 017 /2021.-

Il Dirigente

(dott. ing. Carlo Sinatra)



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

già Provincia Regionale di Ragusa

4° Settore - Lavori Pubblici - ed Infrastrutture

Prot. n. 9023681

Ragusa,

14 SET. 2021

ORDINANZA N. 217/2021

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA la nota del 13 Settembre 2021, assunta al protocollo di questo Libero Consorzio al n.23474, con la quale il Funzionario Responsabile del Comparto Est ha proposto di limitare la velocità massima di percorrenza nella S.P. n.122 "Calamarieri - Garrantini - Piani" a 50 km/h, per l'intero tratto di competenza dello sviluppo complessivo di km.9+085;

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte nella superiore proposta;

RITENUTO opportuno tutelare la pubblica incolumità dei residenti e delle utenze in transito lungo l'arteria stradale di che trattasi;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.3, comma 4 della L.241/90;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4, lett.b, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.485 e s.m.i.;

ORDINA

L'istituzione del limite massimo di velocità lungo la S.P.122 "Calamarieri - Garrantini - Piani" di 50 km./h per l'intero tratto di competenza, con effetto immediato e a tempo indeterminato;

DISPONE

- che tutta la segnaletica stradale occorrente per dare seguito alla presente ordinanza venga apposta dal gruppo manutenzione in forza al Settore;
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della L. 69/2009

COMUNICA

ai sensi dell'art.3 c.4 della L.241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 c.3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del relativo Regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente ordinanza.



Il Dirigente
(dott. ing. Carlo Sinatra)

Carlo Sinatra